

**Legge europea.** Per sanare le procedure di infrazione

# Il danno ambientale va sempre risarcito

**Paola Ficco**

Diventa più severa la disciplina sul danno ambientale. Lo prevede la legge europea 2013, approvata definitivamente dal Parlamento il 31 luglio e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Infatti, la legge rimedia alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, che contestava - nella nostra legislazione - la mancanza del risarcimento per il danno ambientale. Tra gli altri interventi ambientali, la legge europea prevede poi una semplificazione per lo smaltimento dei Raee a favore dei rivenditori.

Vediamo nel dettaglio: l'articolo 25 della nuova legge argina la procedura d'infrazione 2007/4679. Con l'aggiunta dell'articolo 298-bis al Dlgs 152/2006 (il Codice ambientale) il danno ambientale e la minaccia sono estese a tutte le attività antropiche in presenza di comportamenti dolosi o colposi. La legge prevede che la riparazione del danno ambientale deve avvenire anche attraverso procedimenti idonei a reperire dal danneggiante «le risorse per coprire i costi per la riparazione».

È abrogato l'articolo 303, comma 1, lettera i) del Dlgs 152/2006 che (in difformità rispetto alla direttiva 2004/35/Ce) escludeva la disciplina sul risarcimento ambientale in caso di avvio di procedure di bonifica o di intervenuta bonifica. Viene inoltre modificata la procedura risarcitoria: ora scompare il ripristino e il danno ambientale va riparato a spese di chi lo ha cagionato. Il ministero dell'Ambiente, con decreto, definirà criteri e metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Scompaiono i riferimenti al danno per equivalente patrimoniale perché (in armonia con l'Europa) le misure di riparazione non

possono essere sostituite dai risarcimenti pecuniari.

Per quanto riguarda i Raee l'articolo 22 della nuova legge affronta la procedura d'infrazione 2009/2264 e amplia il campo di applicazione del Dlgs 151/2005 sui Raee estendendolo agli apparecchi fissi di grandi dimensioni, alle apparecchiature per il condizionamento e agli elettrodomestici per il test di fecondazione.

Inoltre, dopo anni, si riescono a modificare i limiti del Dm 65/2010 che hanno frenato la raccolta dei Raee domestici conferiti dai consumatori presso i distributori all'atto dell'acquisto di un nuovo elettrodomestico equivalente.

## PIÙ SEVERITÀ

In caso di dolo o colpa non basta l'intervento di bonifica

Chi ha inquinato deve anche pagare un indennizzo



**Raee**

● Sono i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Il decreto legislativo n. 151/2005 impone ai distributori di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, di "uno contro uno" della apparecchiatura usata.

La misura è stata disciplinata con il decreto ministeriale 65 dell'8 marzo 2010: il ritiro è obbligatorio dal 18 giugno 2010

I raggruppamenti, sia presso il punto vendita sia presso qualsiasi altro luogo comunicato all'Albo gestori ambientali, continuano ad essere momenti della raccolta soggetti solo alla iscrizione all'Albo gestori in categoria 1, ma ora si stabilisce che vi entrano solo i Raee di cui al Dlgs 151/2005 derivanti da nuclei domestici.

I rifiuti sono trasportati ai centri di raccolta comunale con cadenza mensile e comunque quando ciascuno dei raggruppamenti 1 (apparecchiature refrigeranti), 2 (grandi bianchi: lavatrici, lavastoviglie eccetera) e 3 (tv e monitor) raggiunge i 3.500 chili. Invece, per i raggruppamenti 4 (stampanti, telefonini, apparecchi di illuminazione eccetera) e 5 (sorgenti luminose) i 3.500 chili sono complessivi. Finora, invece, si sono avuti 3.500 chili complessivi per tutte le categorie di Raee, il che limitava l'operatività e confondeva tutti.

Cancellato anche il limite quantitativo previsto per gli automezzi (portata non superiore a 3.500 chili e massa complessiva non superiore a 6 mila chili) affinché questi possano viaggiare senza formulario per i rifiuti ma con il solo documento di trasporto previsto dal Dm 65/2010. Inoltre, i centri di raccolta possono essere realizzati e gestiti sia nel rispetto del Dm 8 aprile 2008, sia delle autorizzazioni ordinarie o agevolate previste per i rifiuti, sia dell'Aia (autorizzazione integrata ambientale). Il consumatore deve sempre ricordare che il distributore non può indebitamente rifiutare il ritiro di un Raee oppure ritirarlo a pagamento. L'articolo 16 del Dlgs 151/2005 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro per ogni Raee non ritirato o ritirato a titolo oneroso. Il consumatore deve conferire un Raee equivalente all'apparecchio nuovo acquistato.